

23 APRILE 2026

AREA APPALTI E CENTRALE ACQUISTI

OGGETTO: SETTORE SANBÀPOLIS: FORNITURA SCARPETTE PER LA PALESTRA DI ARRAMPICATA SANBÀPOLIS A TRENTO: AFFIDAMENTO DIRETTO A M&M CALZATURIFICIO S.R.L. MEDIANTE SCAMBIO DI CORRISPONDENZA.

C.I.G.: BB5645F31B

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva di Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, le attribuisce competenza per l'erogazione dei servizi agli studenti iscritti all'Università degli Studi di Trento, tra i quali il servizio sportivo.

Per l'attuazione di tale finalità istituzionale, l'Ente dispone di una palestra di arrampicata indoor.

La gestione della struttura è attualmente affidata alla cooperativa ASCOOP Soc. Coop., la quale con nota informale di data 03/02/2026, ha comunicato la necessità di rinnovare la dotazione delle scarpette da arrampicata destinate al noleggio.

Condividendo la necessità segnalata, si è pertanto proceduto a contattare un'impresa specializzata nella produzione delle scarpette richieste individuata tra coloro che risultano abilitati nel Bando Unico di abilitazione al Mercato elettronico della Provincia autonoma di Trento nella classe di iscrizione "18800000-7 – Calzature" della sezione "Dossier" della piattaforma Contracta in conformità al dettato normativo di cui all'art. 19 della L.p. 2/2016, come attuato dalla deliberazione di Giunta Provinciale n. 1475 del 02 ottobre 2020 e dal parere dell'Esperto risponde della PAT n. 79 di data 02/04/2021, il quale contempla la necessità di individuare il contraente sulla base del suddetto elenco anche nel caso di forniture di importo inferiore a 5.000 €;

visto l'art. 36 ter 1, co. 6 della L.p. 19 luglio 1990, n. 23 che prevede la possibilità per la Provincia, per gli Enti Locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP S.p.A., in ottemperanza al comunicato del Presidente ANAC di data 18/06/2025 e ai quesiti dell'Esperto Risponde Pat n. 461 e 524 rispettivamente di data 14/11/2024 e 09/02/2026;

dato atto che, ai sensi dell'art. 7, co. 3, della L.P. 2/2016 e dall'art. 58 del d.lgs. 36/2023, la fornitura oggetto dell'appalto è già omogenea e accessibile ed in coerenza con il principio del risultato non è suddivisibile in lotti sia per motivi di natura tecnica che di convenienza economica;

dato atto altresì che ai sensi dell'art. 14, c. 6, del d.lgs. 36/2023 le prestazioni in questione costituiscono un valore funzionale e autonomo;

dato atto che secondo l'art. 48 co. 2 del d.lgs. 36/2023 l'affidamento di un contratto avente *“un interesse transfrontaliero certo segue le procedure ordinarie”* proprie del sopra soglia, l'Ente accerta che nel caso in oggetto, conseguentemente al valore economico esiguo e alla tipologia di prestazione da eseguire, la circostanza non sussiste per cui è possibile procedere tramite la procedura dell'affidamento diretto, ed in particolare attraverso la scheda “AD5” relativa ad affidamenti diretti senza negoziazione sotto 5.000,00 Euro, la quale consente una modalità semplificata e agevole di acquisizione del CIG;

visto l'art. 3 co. 1 lett. d) dell'Allegato I.1 al d.lgs. 36/2023 che definisce l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpellato di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;

è stata contattata quindi l'impresa M&M Calzaturificio S.r.l., con sede legale in via Meucci 3, 31044 Montebelluna (TV) C.F. e P.Iva 03402740264, la quale si è dimostrata interessata ed in grado di soddisfare la richiesta;

accertato che l'impresa M&M Calzaturificio S.r.l. selezionata per l'affidamento in oggetto è conforme al principio di rotazione così come disciplinato dal combinato disposto dall'art. 49 co. 2 e dal punto 3 della Delibera di Giunta provinciale 43/2026 *“Linee Guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2. Revisione deliberazione n. 307/2020”* in quanto non si tratta dell'operatore economico *“risultato aggiudicatario di un (...) appalto immediatamente anteriore (...) e che abbia ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico (...) e nella stessa fascia di valore economico così come individuati nelle presenti linee guida”*;

all'impresa M&M Calzaturificio S.r.l. è stata inviata una richiesta di preventivo, cui è stato dato riscontro attraverso quotazione pervenuta alla PEC dell'Ente (prot. Opera n. 2958), tale per cui l'importo contrattuale che si ritiene congruo per la fornitura per n. 98 paia di scarpette da arrampicata ammonta complessivamente ad euro 4.037,60.= oltre ad IVA;

visto l'art. 108 co. 9 del D.lgs. 36/2023 secondo cui *“nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”*

si dà atto che l'importo non contempla oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, considerato che si tratta di fornitura e consegna di prodotti per la quale non risulta necessaria nemmeno la predisposizione del Duvri;

dato atto che, trattandosi di affidamento diretto, ai sensi dei co. 1 e 4 dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria né quella definitiva, considerata l'affidabilità dell'operatore economico, l'importo complessivo del contratto e la natura dello stesso,

tale per cui il pagamento avverrà in un'unica soluzione al termine della fornitura;

dato atto che il contratto in oggetto non è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo in base a quanto disposto dalla Tabella A annessa all'Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023;

dato atto che, trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00, ai sensi degli artt. 52, 94, 95, 98 e 100 del D.lgs. 36/2023 la dichiarazione resa dall'appaltatore rientrerà nelle verifiche a campione in ordine all'assenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale, per cui l'Ente provvederà a risolvere di diritto il contratto in caso di esito negativo delle stesse;

dato atto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato a cui l'Amministrazione è tenuta ai sensi degli artt. 1, 2 e 3, del d.lgs. 36/2023, si ritiene che l'attività istruttoria eseguita sia idonea a garantire *“la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”*;

verificato che l'importo contrattuale presunto non eccede la soglia di cui all'art. 50, comma 1 lett. b del D.lgs. 36/2023 che autorizza l'Ente a procedere ad *“affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

con la presente determinazione si propone di autorizzare l'affidamento diretto della fornitura di scarpette per la palestra di arrampicata Sanbàpolis a Trento all'impresa M&M Calzaturificio S.r.l., con sede legale in via Meucci 3, 31044 Montebelluna (TV) C.F. e P.Iva 03402740264, per l'importo complessivo di euro 4.037,60.= oltre IVA, tramite scambio di corrispondenza.

Trattandosi di ordine diretto i rapporti tra le parti sono regolati dalla disciplina peculiare all'utilizzo della piattaforma di e-procurement della Provincia autonoma di Trento, in particolare dalle Condizioni generali di contratto e dalle Linee guida del contenuto tecnico delle CPV del Bando ME-PAT dalle disposizioni dell'ordinamento provinciale, ed in particolare la L.p. 9 marzo 2016, n. 2, la L.P. 19 luglio 1990, n. 23, dal relativo regolamento di attuazione D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg, in quanto compatibili con il D.Lgs. n. 36/2023, nonché dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.

Si precisa inoltre che ai fini del pagamento del corrispettivo non si applica il decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. in quanto così come precisato nella Circolare APAC prot. n. 0339757 dd. 11 maggio 2021 contenente le *“Indicazioni operative relativamente all'attività di verifica di correttezza effettuate dall'Agenzia per gli appalti e contratti”* sono esclusi dal meccanismo di verifica tutti gli ordinativi disposti sul mercato elettronico provinciale *“che non abbiano richiesto la spedizione di apposita RDO”*.

Si dà atto che la fornitura dei beni oggetto del presente provvedimento non attiene ad un progetto di investimento pubblico e sono escluse dall'ambito dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 in quanto si riferiscono a *“materiale di consumo”* che le *“linee Guida per l'utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP) Spese di sviluppo e di gestione Gruppo di Lavoro ITACA Regioni/Presidenza del Consiglio dei Ministri”* aggiornate al 14 novembre 2011 le annoverano tra le spese di gestione

“occorrenti a consentire il funzionamento “ordinario” dell’Ente”.

Si specifica altresì che in considerazione delle indicazioni procedurali fornite dal Dipartimento organizzazione, personale e innovazione relativamente all’applicazione dell’articolo 5 bis della L.p. 2/2016 "Incentivi per funzioni tecniche" (prot. Opera 11163 del 22/08/2025) è necessario procedere, con il presente provvedimento, all’accantonamento delle risorse pari allo 0,5% sull’importo dell’affidamento al netto dell’Iva.

Si dà atto che ai sensi dell’art. 15 co. 3 del D.Lgs. 36/2023 e art. 5 ter della L.p. 2/2016 si individua nella figura del Direttore di Opera Universitaria il responsabile unico del progetto per l’affidamento della fornitura in parola.

Si dà atto che nel rispetto dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell’istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e ss.mm.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20, di data 26 novembre 2025 e con deliberazione della Giunta Provinciale n. 44 del 23 gennaio 2026;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- visto il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e ss.mm.;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, l’affidamento diretto per la fornitura di scarpette per la palestra di arrampicata Sanbàpolis a Trento all’impresa M&M Calzaturificio S.r.l., con sede legale in via Meucci 3, 31044 Montebelluna (TV) C.F. e P.Iva 03402740264, tramite lo scambio di corrispondenza;
2. di quantificare il costo della fornitura di cui al punto 1. nell’importo complessivo di euro 4.925,87.= IVA compresa;

3. di disporre il programma di spesa sulla macrovoce 040002 "Altri beni di consumo" centro di costo 14 "Interventi integrativi e servizi accessori" per euro 4.925,87.= IVA compresa, budget del corrente esercizio;
4. di imputare l'importo corrispondente allo 0,5 dell'importo di cui al punto 2) al netto dell'IVA, pari ad euro 20,19, ai sensi dell'art. 5 bis della L.p. 2/2016 "Incentivi per funzioni tecniche" alla macrovoce 047003 "Altri accantonamenti", centro di costo 14 "Interventi integrativi e servizi accessori" del budget economico 2026.
5. di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura effettuato dal personale allo scopo incaricato dall'Ente.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2026
Macrovoce 040002
Centro di costo 14 per € 4.925,87.= - PRG 324
Macrovoce 047003
Centro di costo 14 per € 20,19.= - PRG 325

LA RAGIONERIA

(EC/vs)